SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 299**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1990, n. 394.

Concessione di indulto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1990, n. 393;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale.

Art. 2.

1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 3.

1. L'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

3) 422 (strage);

4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

5) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:

1) 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 74;

2) 75 (associazione per delinquere).

Art. 4.

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Art. 5.

1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 79 della Costituzione è così formulato:

«Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».

La legge n. 393/1990 delega il Presidente della Repubblica a concedere l'indulto.

Nota all'art. 1:

— L'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale prevede che: «L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza salvo che il decreto disponga diversamente».

Nota all'art. 3:

— L'art. 74 della legge n. 685/1975, nel testo in vigore precedentemente alla sostituzione da parte dell'art. 18 della legge n. 162/1990, era il seguente:

«Art. 74 (*Aggravanti specifiche*). — Le pene previste per i delitti di cui all'art. 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

1) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di età minore o comunque destinate a persona di età minore per uso non terapeutico;

2) se il fatto è commesso da tre o più persone, in concorso tra loro o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere;

3) nei casi previsti dai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 112 del codice penale;

4) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

5) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata.

Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità, ha fatto uso di armi.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 112 del codice penale.

Le aggravanti previste nel presente articolo, eccettuata quella indicata nel secondo comma, si applicano anche al delitto previsto dall'art. 72».

90G0445

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 7 dicembre 1990.

Misure per accelerare l'attuazione di alcuni interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia. (Ordinanza n. 24/Pres.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, con il quale sono state dettate disposizioni urgenti atte, tra l'altro, a consentire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche nella regione siciliana e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Vista la convenzione per l'affidamento in concessione delle opere ricomprese tra il programma di cui all'art. 2 del predetto decreto-legge n. 19 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 1988, relativo alla realizzazione di un complesso di interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo delle città di Palermo e Catania, stipulata in Roma il giorno 8 aprile 1988 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore e il presidente pro-tempore della società Italispaca S.p.a., del gruppo Iri-Italstat;

Considerato che il comune di Palermo ha rappresentato, che, data la grave emergenza idrica della città di Palermo, l'amministrazione comunale ha provveduto a far redigere un progetto concernente la realizzazione della condotta di collegamento esterno est-ovest tra i serbatoi posti a monte della città stessa, ed inoltre, un progetto relativo alla realizzazione delle opere di consolidamento del «Cunicolo di San Ciro» a Palermo; che i progetti esecutivi per le predette opere sono stati già elaborati dall'AMAP e sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo regionale ai sensi della legge della regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21;

Considerato altresì che il comune di Palermo ha rappresentato l'assoluta urgenza di procedere alle successive fasi inerenti la realizzazione dei predetti progetti esecutivi;

Considerato inoltre che il comitato di indirizzo e coordinamento degli interventi di cui all'art. 2 della legge n. 99 del 1988, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 1988, il giorno 31 ottobre 1990, ha deliberato, tra l'altro, si proceda agli affidamenti degli appalti relativi a progetti per i quali siano già acquisiti i pareri dei competenti organi tecnico-amministrativi regionali, senza alcun ulteriore adempimento inerente le procedure di approvazione dei progetti stessi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. La concessionaria Italispaca S.p.a. provvederà ad acquisire dal comune di Palermo i progetti relativi alla realizzazione delle opere di consolidamento del «Cunicolo di San Ciro» nonché della condotta di collegamento esterno est-ovest tra i serbatoi della città di Palermo, corredati del parere dei competenti organi tecnico-amministrativi regionali. Ai predetti fini, il comune di Palermo assicurerà il sollecito svolgimento delle procedure di approvazione dei relativi progetti e la tempestiva trasmissione della relativa documentazione alla concessionaria. L'Italispaca S.p.a. provvederà, quindi, agli affidamenti degli appalti con urgenza e senza alcun ulteriore adempimento inerente le procedure di approvazione dei progetti stessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

90A5456

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 dicembre 1990.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1984 (settennali), 20 luglio 1987 (quinquennali), 1° gennaio 1988 (quinquennali), 1° luglio 1988 (quinquennali), 1° gennaio 1989 (quinquennali), 1° gennaio 1990 (quinquennali) e 1° luglio 1990 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1991 e scadenza nel mese di luglio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 210957/66-AU-67 del 18 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 427736/66-AU-139 del 10 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 20 luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 430317/66-AU-150 del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 252734/66-AU-163 del 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.650 miliardi;

n. 352556/66-AU-176 del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 571596/66-AU-205 del 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 30 gennaio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192818/66-AU-218 del 20 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1991 e scadenza nel mese di luglio 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di gennaio 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 210957 del 18 giugno 1984, n. 427736 del 10 luglio 1987, n. 430317 del 28 dicembre 1987, n. 252734 del 25 giugno 1988, n. 352556 del 30 dicembre 1988, n. 571596 del 28 dicembre 1989 e n. 192818 del 20 giugno 1990, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1991, è determinato nella misura:

del 5,65% per i CCT settennali 1° luglio 1984 - codice ABI 12812, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 14;

del 5,95% per i CCT quinquennali 20 luglio 1987 - codice ABI 12894, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 8;

del 6,30% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988 - codice ABI 13009, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 7;

del 6,50% per i CCT quinquennali 1° luglio 1988 - codice ABI 13020, emessi per lire 1.650 miliardi, cedola n. 6;

del 6,50% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989 - codice ABI 13032, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,50% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990 - codice ABI 13069, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,50% per i CCT quinquennali 1° luglio 1990 - codice ABI 13084, emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.448.996.875.000, così ripartite:

L. 452.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1984;

L. 148.746.875.000 per i CCT quinquennali 20 luglio 1987;

L. 441.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988;

L. 107.250.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1988;

L. 227.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989;

L. 325.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990;

L. 747.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1990,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5436

DECRETO 20 dicembre 1990.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1985 (settennali), 1° gennaio 1986 (decennali) e 1° gennaio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1991 e scadenza nel mese di gennaio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 215846 66-AU-76 del 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 321335 66-AU-99 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.100 miliardi;

n. 321336 66-AU-100 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 19.945.000.000;

n. 626534 66-AU-126 del 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti n. 215846 del 13 dicembre 1984, n. 321335 del 20 dicembre 1985 e n. 626534 del 23 dicembre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto n. 321336 del 20 dicembre 1985, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suddetto decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1991 e scadenza nel mese di gennaio 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole con godimento nel mese di gennaio 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 215846 del 13 dicembre 1984, n. 321335 del 20 dicembre 1985 e n. 626534 del 23 dicembre 1986, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 321336 del 20 dicembre 1985, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1992, è determinato nella misura:

dell'11.70% per i CCT settennali 1° gennaio 1985 - codice ABI 12820, emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 7;

dell'11.45% per i CCT decennali 1° gennaio 1986 - codice ABI 12848, emessi per lire 5.100 miliardi, cedola n. 6;

dell'11.45% per i CCT decennali 1° gennaio 1986 - codice ABI 12849, ex convertibili, circolanti per lire 19.945.000.000, cedola n. 6;

dell'12.35% per i CCT decennali 1° gennaio 1987 - codice ABI 12876, emessi per lire 5.000 miliardi cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 2.081.227.452.500, così ripartite:

L. 877.500.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1985;

L. 583.950.000.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1986;

L. 2.283.702.500 per i CCT decennali 1° gennaio 1986, ex convertibili;

L. 617.493.750.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5437

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 dicembre 1990.

Sospensione di taluni termini a favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 2057/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Considerato che nella prima mattinata del 13 dicembre 1990 una violenta scossa di terremoto del 7° grado della scala Mercalli ha interessato vaste zone della regione Sicilia, particolarmente nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, provocando vittime, feriti, crolli e lesioni ad edifici pubblici e privati;

Vista la richiesta avanzata dal presidente della regione Sicilia di una sospensione dei termini scadenti per taluni adempimenti;

Ravvisata la necessità di disporre la sospensione o il differimento di termini in favore delle popolazioni colpite;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente con note n. 18885 del 17 dicembre 1990 e n. 41591/S/2 del 15 dicembre 1990;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Decreta:

Art. 1.

Sono sospesi:

1) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonchè i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

2) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilate, nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali;

3) i termini di cui all'art. 4-*ter* del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384;

4) i termini di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338;

5) le procedure esecutive ed i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1988, n. 43, per le entrate riscuotibili mediante ruoli, relative a rate scadute nell'anno 1990.

Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

Art. 2.

È fatta salva la facoltà di registrare atti, contratti e provvedimenti giudiziari in sospensione dell'imposta sino al 30 giugno 1991, esclusa al riguardo la responsabilità solidale dei pubblici ufficiali di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 30 giugno 1991 dai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza, la sede o la stabile organizzazione nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al successivo art. 3.

Le stesse disposizioni si applicano anche per il successivo periodo di imposta ove il termine per il versamento dell'acconto cada nel periodo di sospensione indicato al primo comma del successivo art. 4.

I contribuenti indicati nel comma precedente, tenuti, successivamente alla data del 13 dicembre 1990, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633/72, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere, nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1990, anche le operazioni effettuate o registrate dal 13 al 31 dicembre 1990, e nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1991 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 30 giugno 1991.

I termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno 1990 e delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative al periodo di imposta in corso alla data del 13 dicembre 1990, sono prorogati di sei mesi.

Art. 3.

Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia.

Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorchè residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.

Art. 4.

Le sospensioni di cui all'art. 1 decorrono dal 13 dicembre 1990 ed hanno effetto fino al 30 giugno 1991, salvo diverso successivo provvedimento anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti avverrà — mediante rateizzazione in un anno — a decorrere dalla data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di settembre 1991. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza.

Art. 5.

I soggetti di cui al primo comma dell'art. 3 per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza devono produrre al soggetto creditore — per ogni adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione — certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 13 dicembre 1990. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

I soggetti di cui al secondo comma dell'art. 3, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre — a ciascun ente creditore e per ciascun adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione — dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigiana nell'area di cui al primo comma dell'art. 3 e che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

In ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A5467

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990, favorevole al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 461 a 468, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia, sono soppressi.

Dopo l'art. 460; e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia, che muta denominazione in chirurgia generale:

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 461. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 462. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 463. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con il contributo delle strutture dell'istituto di clinica chirurgica generale.

Art. 464. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 465. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) tecnica operatoria;

d) fisiopatologia speciale;

e) chirurgia generale;

f) chirurgia speciale.

Art. 466. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:
ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 467. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

Primo anno:

Propedeutica generale (ore 100):

fisiopatologia generale	ore	30
informatica	»	30
chirurgia sperimentale e microchirurgia	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):

patologia clinica . . . . ore 50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 50):

anestesia e rianimazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Secondo anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica . . . . ore 50
semeiotica strumentale . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 100):

trattamento pre e post-operatorio . . » 50
fisiopatologia chirurgica . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Terzo anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica . . . . ore 20
radiologia . . . . » 30
semeiotica strumentale . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria . . . . » 100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale . . . . » 150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Quarto anno:

Tecnica operatoria (ore 80):

tecnica operatoria . . . . ore 80

Chirurgia generale (ore 170):

chirurgia generale . . . . » 100
chirurgia pediatrica . . . . » 45
chirurgia geriatrica . . . . » 25

Chirurgia speciale (ore 150):

ortopedia e traumatologia . . . . . . ore 30
neurochirurgia . . . . » 20
chirurgia ginecologica . . . . » 50
chirurgia urologica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Quinto anno:

Propedeutica generale (ore 20):

medicina legale . . . . ore 20

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria . . . . » 80
chirurgia endoscopica . . . . » 20

Chirurgia generale (ore 180):

chirurgia generale . . . . » 50
chirurgia d'urgenza . . . . » 80
chirurgia oncologica . . . . » 50

Chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia toracica . . . . » 40
chirurgia cardiovascolare . . . . » 40
chirurgia plastica e riparativa . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 468. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti:

reparto uomini della clinica chirurgica generale;
reparto donne della clinica chirurgica generale;
unità operativa di chirurgia d'urgenza;
unità operativa di chirurgia pediatrica;
sale operatorie;
ambulatorio di chirurgia generale;
ambulatorio di chirurgia pediatrica;
ambulatorio di endoscopia digestiva;
ambulatorio di flebologia;
ambulatorio di urologia;
laboratorio di ricerche cliniche;
laboratorio di angiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Siena, 27 ottobre 1990

Il rettore: BERLINGUER

90A5417

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 28 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il quarto comma dell'art. 204 (ex 225) relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna è stato modificato relativamente al numero degli iscritti, come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi».

Il terzo comma dell'art. 278 (ex 299) relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia è stato modificato relativamente al numero degli iscritti, come segue:

«In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi».

Il tezo comma dell'art. 188 (ex 209) relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive è stato modificato relativamente al numero degli iscritti, come segue:

«In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi».

Il terzo comma dell'art. 366 (ex 369) relativo alla scuola di specializzazione in geriatria è stato modificato relativamente al numero degli iscritti, come segue:

«In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi».

Il terzo comma dell'art. 163 (ex 184) relativo alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva è stato modificato relativamente al numero degli iscritti, come segue:

«In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi».

Il quarto comma dell'art. 155 (ex 176) relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è stato modificato relativamente al numero degli iscritti, come segue:

«In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 23 luglio 1990

Il rettore: CASULA

90A5427

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle

deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il secondo comma dell'art. 194, relativo alla scuola di specializzazione in «scienza e tecnologia dei materiali», è soppresso e sostituito col seguente:

«Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere ed accettato dalle competenti autorità accademiche italiane in quanto ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti dallo statuto della stessa».

Parma, 1° ottobre 1990

Il rettore: OCCHIOCUPO

90A5428

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Maccagno dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di una strada interpoderale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/57161).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune per la realizzazione di strada interpoderale su area ubicata nel comune di Maccagno (Varese), mappali 2910 (parte), 2911 (parte), 1294 (parte), 1295, 1299, 1298, 1296, 1278, 1273, 2545, 1260, foglio 3, mappale 1342 (parte), foglio 5, come rappresentato nell'allegato grafico n. 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel recupero e sistemazione di un tracciato viario al servizio di una zona rurale per il mantenimento dell'attività agricola e silvo-pastorale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che trattasi di una sede viaria già esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Maccagno (Varese), mappali 2911 (parte), 2911 (parte), 1294 (parte), 1295, 1299, 1298, 1296, 1278, 1273, 2545, 1260, foglio 3, mappale 1342 (parte), foglio 5, come rappresentato nell'allegato grafico n. 14, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Maccagno (Varese) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5367

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Dumenza dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di una strada di bonifica montana da parte della comunità montana Valli del Luinese. (Deliberazione n. IV/57160).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Valli del Luinese per la realizzazione di strada di bonifica montana su area ubicata nel comune di Dumenza (Varese), mappali 638 (parte), 1045 (parte), 642 (parte), foglio 3, mappale 1239 (parte), foglio 9, come rappresentato nell'allegato grafico n. 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti in opere atte a ripristinare la funzionalità e la sicurezza del transito veicolare da e per i numerosi alpeggi presenti e serviti dalla suddetta strada;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che trattasi di una sede viaria già esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Dumenza (Varese), mappali 638 (parte), 1045 (parte), 642 (parte), foglio 3, mappale 1239 (parte), foglio 9, come rappresentato nell'allegato grafico n. 3, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Dumenza (Varese) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5369

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Carona dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per l'installazione di apparecchiature di controllo e comando da parte dell'E.N.E.L. di zona. (Deliberazione n. IV/57288).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57; così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'E.N.E.L. (Bergamo) per la realizzazione di installazione apparecchiature controllo e comando su area ubicata nel comune di Carona, mappale 1591 (parte), foglio 30, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare la diga di Fregabolgia di strutture finalizzate alla preservazione della pubblica incolumità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Carona, mappale 1591 (parte), foglio 30, dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Carona copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5370

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione da parte del comune di Madesimo dell'approvvigionamento idrico per la bonifica e la tutela delle falde idriche. (Deliberazione n. IV/57286).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Madesimo (Sondrio) per la realizzazione di approvvigionamento idrico per la bonifica e la tutela delle falde idriche su area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio) mappali 86, 8, foglio 33, mapp. 4, foglio 34, mappali 237, 531, 492, 646, 702, 701, 700, 773, 699, foglio 36, mappali 194, 193, 220, 219, 248, 247, 192, 246, 191, 254, 253, 252, 251, 250, 285, 323, 328, 329, 330, 331, 332, foglio 43, sottoposta a vincolo paesaggistico *ex lege* n. 1497/39 in forza del decreto ministeriale 22 giugno 1964, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico della popolazione;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431 ciò in considerazione del fatto che le opere da realizzare sono quasi totalmente interrate;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 86, 8, foglio 33, mapp. 4; foglio 34, mappali 237, 531, 492, 646, 702, 701, 700, 773, 699, foglio 36, mappali 194, 193, 220, 219, 248, 247, 192, 246, 191, 254, 253, 252, 251, 250, 285, 323, 328, 329, 330, 331, 332, foglio 43, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Madesimo (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5371

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di lavori di difesa sorgente del Grass e opere igienico-sanitarie da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/57282).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Montagna in Valtellina per la realizzazione di lavori di difesa sorgente del Grass e opere igienico sanitarie su area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina mapp. 1, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 423, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico della popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del minimo impatto ambientale delle opere da realizzare fuori terra;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Montagna in Valtellina, mapp. 1, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Montagna in Valtellina copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5372

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pezzaze dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto 15 KV e 380 Volts da parte dell'E.N.E.L. - zona di Brescia. (Deliberazione n. IV/57281).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'E.N.E.L. - zona di Brescia per la realizzazione di elettrodotto 15 KV e 380 Volts su area ubicata nel comune di Pezzaze mappali 1 - 43, foglio 6, mappali 10, 5, 12, foglio 2, mappali 18 - 16, foglio 13 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18. individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio di energia elettrica utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pezzaze, mappali 1 - 43, foglio 6, mappali 10 - 5 - 12, foglio 2, mappali 18 - 16, foglio 13, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione; l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Pezzaze copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5373

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Schilpario dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione da parte dell'amministrazione comunale di Schilpario della sistemazione idrogeologica di un movimento franoso in località Bulzarette. (Deliberazione n. IV/57278).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Schilpario per la realizzazione di sistemazione idrogeologica movimento franoso su area ubicata nel comune di Schilpario (Bergamo) mappali 2230 - 2231 - 3959, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *c)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel garantire l'incolumità dell'abitato della Contrada Grumello;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Schilpario (Bergamo), mappali 2230, 2231, 3959, dall'ambito territoriale n. 15 idividuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Schilpario (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5374

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una pista ciclabile «Bondi-Pozz» e passeggiata «Bondi-Rin da Luigion-Teola» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/57144).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Livigno per la realizzazione di pista ciclabile «Bondi-Pozz» e passeggiata «Bondi-Rin da Luigion-Teola» su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare di una rete ricreativo-sportiva un ambito interessante dal punto di vista naturalistico-ambientale, di una zona vocata a finalità turistiche;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 358, 56, 577, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 743, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 741, 307, 308, 311, 893, foglio 28, mappali 310, 521, 523, 524, 62, 68, 10, 415, 403, 72, 402, 74, 75, 417, 78, 115, 140, 200, 206, 208, 362, 210, 270, 271, 443, 274, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 294, 393, foglio 39, mappali 669, 364, 366, 367, 368, 372, 373, 375, 488, 376, 389, 390, 391, 495, 392, 393, 570, 572, 394, 395, 396, 517, 397, 518, 358, 423, 424, 425, 668, 667, 666, 426, 427, 428, 501, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 645 foglio 40, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5375

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale da parte di Livigno funivie S.p.a. (Deliberazione n. IV/57145).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Livigno funivie S.p.a. per la realizzazione di impianto di innevamento artificiale su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio) mapp. 5, foglio 37, mappali 12, 11, 10, 6, foglio 38, mapp. 4, foglio 47 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 7 luglio 1960, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel rilancio economico-turistico del territorio comunale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere connesse alla realizzazione dell'impianto di innevamento non comportano modificazioni ed alterazioni delle qualità paesistiche peculiari di questi ambiti;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in verifiche mediante sopralluoghi e considerazioni delle analisi di diverso ordine elaborate dal nucleo operativo provinciale, dal progettista di incarico regionale e del piano-quadro predisposto dalla regione Lombardia;

Riconosciuto che, un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mapp. 5, foglio 37, mappali 12, 11, 10, 6, foglio 38, mapp. 4 foglio 47, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5376

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cosio Valtellino dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di rifacimento acquedotto rurale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/57146).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Cosio Valtellino per la realizzazione di rifacimento acquedotto rurale su area ubicata nel comune di Cosio Valtellino (Sondrio) mappali 3, 4, 6, 7, foglio 53, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985. n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico alla popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della irrilevante incidenza sull'impianto delle opere fuori terra da realizzare;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Cosio Valtellino (Sondrio), mappali 3, 4, 6, 7, foglio 53, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Cosio Valtellino (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5377

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di parcheggi lungo via Pontiglia e via Pedrana da parte dell'amministrazionecomunale. (Deliberazione n. IV/57147).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Livigno per la realizzazione di parcheggi lungo via Pontiglia e via Pedrana su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare di parcheggi una zona vocata a finalità turistiche;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 317 (parte), 467 (parte), 510 (parte), 127 (parte), 559 (parte), 562 (parte), 367 (parte), 131 (parte), 298 (parte), 130 (parte), 129 (parte), 150 (parte), 148 (parte), 149 (parte), 460 (parte), 459 (parte), 236 (parte), 235 (parte), 234, (parte), 233 (parte), 232 (parte), 230 (parte), 155 (parte), 153 (parte), 448 (parte), 152 (parte), 447 (parte), 572 (parte), 151 (parte), 147 (parte), 146 (parte), 227 (parte), 418 (parte), 245 (parte), 458 (parte), 567 (parte), 573 (parte), 574 (parte), 566 (parte), 557 (parte), 568 (parte), 576 (parte), 446 (parte), 150 (parte), 149 (parte), 148 (parte), 509 (parte), 508 (parte), 507 (parte), 575 (parte), 145 (parte), 569 (parte), 564 (parte), 565 (parte), 559 (parte), foglio 30, mappali 670 (parte), 671 (parte), 672 (parte), 673 (parte), 289 (parte), 404 (parte), 504 (parte), 288 (parte), 290 (parte), 660 (parte), 661 (parte), 575 (parte), 484 (parte), 299 (parte), 314 (parte), 45 (parte), 47 (parte), 48 (parte), 51 (parte), 702 (parte), 705 (parte), 54 (parte), 111 (parte), 56 (parte), 57 (parte), 617 (parte), 108 (parte), 586 (parte), 461 (parte), 134 (parte), 609 (parte), 183 (parte), 184 (parte), 185 (parte), 655 (parte), 656 (parte), 657 (parte), 202 (parte), 659, 204 (parte), 660 (parte), 661 (parte), 662 (parte), 211 (parte), 603 (parte), 605 (parte), 665, 666, 667, 273 (parte), 275 (parte), 668 (parte), 669, 279 (parte), 670 (parte), 671 (parte), 672 (parte), 673 (parte), 289 (parte), 404 (parte), 675 (parte), 676 (parte), 295 (parte), foglio 39, mappali 125 (parte), 935 (parte), 110 (parte), 234 (parte), 821 (parte), 818 (parte), 960 (parte), 961 (parte), 946 (parte), 947 (parte), 948 (parte), 962 (parte), 949 (parte), 874, 257 (parte), 970 (parte), 259 (parte), 856 (parte), 950 (parte), 870 (parte), 890 (parte), 965 (parte), 951, 967, 766 (parte), 295 (parte), 296 (parte), 298 (parte), 963 (parte), 955 (parte), 964 (parte), 956 (parte), 306 (parte), foglio 28, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5378

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Caspoggio dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un fabbricato in legno da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/57148).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale per la realizzazione di fabbricato in legno su area ubicata nel comune di Caspoggio (Sondrio), mappale 98, foglio 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella realizzazione di fabbricato in legno da adibire a sede della scuola di sci;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Caspoggio (Sondrio), mappale 98, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Caspoggio (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5379

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di elettrodotto 380/220 Volts da parte dell'E.N.E.L. di Lecco. (Deliberazione n. IV/57149).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL di Lecco per la realizzazione di elettrodotto 380/220 volts su area ubicata nel comune di Esino Lario, mappali 2625, 846, 838, 828, 625, 295, 692, foglio 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare di energia elettrica il serbatoio dell'acquedotto comunale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario, mappali 2625, 846, 838, 828, 625, 295, 692, foglio 8, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Esino Lario copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5380

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villanuova sul Clisi dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una stazione radio ripetitrice da parte dell'E.N.E.L. - zona di Brescia. (Deliberazione n. IV/57152).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona Brescia per la realizzazione di stazione radio ripetitrice su area ubicata nel comune di Villanuova sul Clisi, mappale 1528 (parte) sez. Prandaglio sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel migliorare e rendere più funzionale il servizio elettrico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale della opera;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villanuova sul Clisi, mappale 1528 (parte) sez. Prandaglio, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Villanuova sul Clisi copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5381

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un nuovo insediamento industriale da parte della società «Sviluppo industriale est Milano Prima». (Deliberazione n. IV/57153).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla società «Sviluppo industriale est Milano Prima» per la realizzazione di nuovo insediamento industriale su area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese (Milano), mappali 140, 134, 133, foglio 23, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *f)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali di seguito evidenziati:

ai fini dell'interesse pubblico

l'area fa parte di comparto di lottizzazione convenzionato e costituisce ormai unico lotto non edificato;

il lotto è dotato di opere di urbanizzazione primaria con assolvimento a favore di questo comune degli oneri di urbanizzazione secondaria;

la relazione predisposta di impatto ambientale considera l'intervento coerente con l'assetto urbano;

la mancata utilizzazione edificatoria genererebbe modifica alla convenzione con conseguente restituzione da parte di questa amministrazione di oneri già versati e spreco di risorse per dimensionamenti di servizi di urbanizzazione primaria già realizzati;

ai fini dell'interesse sociale

l'utilizzazione dell'area in argomento perfettamente servita da mezzi pubblici urbani ed interurbani comporterà l'incremento di circa 80 unità lavorative;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che, come già detto, l'area interessata è l'unico lotto non edificato in una zona già industrializzata;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Giuliano Milanese (Milano), mappali 140, 134, 133, foglio 23, dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di San Giuliano Milanese (Milano) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5382

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di ristrutturazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale in località «Sasso dei Corvi» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/57154).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'Amministrazione comunale per la realizzazione di ristrutturazione per prosecuzione attività estrattiva e recupero ambientale in località «Sasso dei Corvi» su area ubicata nel comune di Chiesa di Valmalenco (Sondrio), mappali 284 (parte), 1 (parte), 172, 173, 175, 176, 299, 174, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 121, 122, 127, foglio 23, mappali 482, 437, foglio 22, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la deliberazione n. 18 del 17 gennaio 1990 del consiglio comunale di Chiesa di Valmalenco, nella quale si dichiara la particolare rilevanza sociale delle opere;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nella conservazione del posto di lavoro per novanta dipendenti delle ditte operanti nella zona;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della finalità di recupero ambientale della zona «Sasso dei Corvi», il cui progetto unitario per le sette ditte operanti in loco, porterà ad un minore impatto visivo delle coltivazioni e ad un loro migliore inserimento nell'ambiente circostante;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 284 (parte), 1 (parte), 172, 173, 175, 176, 299, 174, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 121, 122, 127, foglio 23, mappali 482, 437, foglio 22, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5383

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 17 dicembre 1990, n. 36.

Importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari dell'URSS. Limiti quantitativi e modalità d'importazione per il 1991.

Si fa seguito alla circolare di questo Ministero n. 6 del 21 febbraio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1990, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari dell'URSS, per comunicare i limiti quantitativi validi per il 1991, stabiliti dal regolamento CEE n. 1925/90 del 18 giugno 1990.

Le ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione d'importazione devono presentare domanda, sugli appositi moduli di «Autorizzazione di importazione» reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-export - Div. III - Viale America, 342, - 00144 Roma Eur, unendo alla stessa il certificato di esportazione (Export Licence) rilasciato dalle competenti autorità sovietiche, in originale nonché la scheda di protocollazione, da compilare secondo le modalità indicate nell'allegato *A* alla presente circolare.

Le ditte che avranno ottenuto l'autorizzazione d'importazione sono obbligate a restituire a questo Ministero, entro trenta giorni dall'utilizzazione o dalla scadenza dell'autorizzazione, l'esemplare n. 2 della licenza con l'annotazione sul retro — da parte della dogana competente — dell'utilizzo parziale o totale, ovvero del mancato utilizzo, dell'autorizzazione.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

Cat. AMF	Denominazione sintetica del prodotto		Quota 1991
—	—		—
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T.	300
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate . . .	T.	1.489
	di cui per i tessuti diversi dai greggi ed imbianchiti non più di	T.	347
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T.	246
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini) camiciole e articoli affini, a maglia	M.P.	419
5	Maglie, pullovers, twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti) giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	M.P.	338
6	Calzoncini, shorts e pantaloni in tessuto per uomo e ragazzo e pantaloni in tessuto per donna e ragazza.	M.P.	320
7	Camicie, camicette e bluse per donna e ragazza, anche a maglia, di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche e artificiali . .	M.P.	159

Cat. AMF	Denominazione sintetica del prodotto		Quota 1991
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e ragazzo	M.P.	375
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna: biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna di cotone	T.	188
12	Calze mutande (collants, calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes) comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	M.P.	945
13	Mutande, mutandine e slip per uomo e ragazzo, nonché per donna e ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	945
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	M.P.	135
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo di lana, di cotone o fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	M.P.	108
20	Biancheria da letto	T.	269
21	Eschimo, giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	169
22	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	T.	270
23	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	T.	203
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia per uomo e per ragazzo e camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	M.P.	243
26/27	Abiti interi per donna e ragazza, di lana, cotone, ecc. e gonne, comprese le gonne pantaloni per donna e per ragazza	M.P.	243
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza di lana, di cotone, ecc. esclusi quelli da sci	M.P.	67
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici	T.	256
36	Tessuti di fibre artificiali continue diversi da quelli per pneumatici della cat. 114	T.	165
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T.	275
39	Biancheria da tavola, da toletta, da servizio e da cucina	T.	121
50	Tessuti di lana o di peli fini	T.	60
67	Accessori di abbigliamento diversi da quelli per bambini piccoli, a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; ecc.	T.	121
73	Tute sportive a maglia	M.P.	108
74	Abiti a giacca, completi e insiemi a maglia per donna o per ragazza di lana, di cotone, ecc. esclusi quelli da sci	M.P.	135
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti comprese le tute e gli insiemi da sci a maglia esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75	T.	74
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati di fibre sintetiche	T.	189
115	Filati di lino o di ramiè	T.	74
117	Tessuti di lino o di ramiè	T.	103
118	Biancheria da letto, da tavola o da toletta o da servizio o da cucina di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	T.	38

T. = Tonnellate.
M.P. = Migliaia di pezzi.

ALLEGATO A

MODULO DA PRESENTARE IN AGGIUNTA ALLE ISTANZE DIRETTE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI
(Rende possibile la protocollazione e la schedatura delle istanze tramite "lettore ottico" e pone l'Amministrazione in grado di poter offrire un miglior servizio. I mod. 01 sono reperibili al Ministero o presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.)

Ministero del Commercio con l'Estero

MODELLO PER PROTOCOLLAZIONE mod. 01

1ª Div. 2ª Div. 3ª Div. Div. 5ª Div. 6ª Div.

Porre una crocetta nel quadratino corrispondente alla Divisione a cui è diretta l'istanza (se non si conosce non apporre alcun segno).

Nominativo del richiedente e città (es.: ditta, città e provincia). MAX 30 caratteri.

Scrivere una "I" nel primo quadratino e, partendo da destra, scrivere il numero di meccanografico di iscr. alla C.C.I.A.A., riempiendo le cifre mancanti con zeri (se non si conosce tale numero non scrivere nulla).

Stessa data posta nell'istanza.

Sintesi oggetto istanza (es.: merce, voce doganale, quantità, importazione, provenienza, ecc.). MAX 30 caratteri per riga

NORME DI COMPILAZIONE

Il presente modulo è predisposto per la LETTURA OTTICA.

Per agevolare la lettura si prega di osservare le seguenti istruzioni:

- compilare il modulo usando preferibilmente una macchina da scrivere e, se non è possibile, scrivere a mano in STAMPATELLO MAIUSCOLO, utilizzando una penna biro NERA o blu;
- in caso di compilazione a mano, scrivere impegnando una casella per ogni lettera;
- in caso di compilazione a macchina, scrivere all'interno di ciascun riquadro senza tener conto delle linee verticali di divisione fra le caselle;
- il numero massimo di caratteri, sia per il manoscritto che per il dattiloscritto, è dato dal numero delle caselle (vedere istruzioni a lato).

90A5430

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 17 dicembre 1990, n. 4590.

Calendario 1991 delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati degli autoveicoli di peso massimo complessivo autorizzato superiore a 7,5 t, anche se scarichi, dei trattori stradali di peso superiore a 5 t, o di quelli trasportanti materie pericolose, esclusi quelli adibiti al trasporto di sole persone, nonché dei veicoli e trasporti definiti eccezionali ai sensi delle vigenti disposizioni.

1. Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale si rende necessario limitare nei giorni festivi e singolari dell'anno 1991 la circolazione sulle strade fuori dai centri abitati agli autoveicoli di peso massimo complessivo autorizzato superiore a 7,5 t, anche se scarichi, e ai trattori stradali di peso superiore a 5 t, esclusi quelli adibiti al solo trasporto di persone. Si dispone, quindi, per i suddetti autoveicoli, il divieto di circolazione con il seguente calendario:

tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre dalle ore 8 alle ore 22;

tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio agosto e settembre dalle ore 7 alle ore 24;

1° gennaio dalle ore 8 alle ore 22;

29 marzo dalle ore 14 alle ore 22;

30 marzo dalle ore 8 alle ore 22;

1° aprile dalle ore 8 alle ore 22;

25 aprile dalle ore 8 alle ore 22;

27 aprile dalle ore 14 alle ore 22;

1° maggio dalle ore 7 alle ore 24;

29 giugno dalle ore 14 alle ore 24;

1° luglio dalle ore 7 alle ore 24;

13 luglio dalle ore 16 alle ore 24;

20 luglio dalle ore 16 alle ore 24;

27 luglio dalle ore 16 alle ore 7 del 28 luglio;

31 luglio dalle ore 14 alle ore 24;

1° agosto dalle ore 0.00 alle ore 24;

3 agosto dalle ore 16 alle ore 7 del 4 agosto;

10 agosto dalle ore 16 alle ore 24;

15 agosto dalle ore 7 alle ore 24;

17 agosto dalle ore 16 alle ore 24;

24 agosto dalle ore 16 alle ore 24;

31 agosto dalle ore 16 alle ore 24;

7 settembre dalle ore 16 alle ore 24;

1° novembre dalle ore 8 alle ore 22;

25 dicembre dalle ore 8 alle ore 22;

26 dicembre dalle ore 8 alle ore 22.

Per i veicoli provenienti dall'estero o diretti all'estero muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.

2. Da tali divieti sono esclusi gli autoveicoli:

del servizio RAI-TV esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza;

appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni purché contrassegnati con l'emblema «PT» (lettere nere su disco giallo) nonché quelli di supporto purché muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di Polizia;

utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

che trasportino esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi e od effettuate nelle 48 ore;

che effettuino esclusivamente servizio di ristoro di bordo agli aeromobili (catering), purché muniti di idonea documentazione;

che trasportino forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile purché muniti di idonea documentazione;

che trasportino motori e parti di ricambio di aeromobili;

trasportanti esclusivamente:

giornali, quotidiani e periodici;

materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di pubblico interesse;

prodotti per uso medico;

oppure i sottoelencati prodotti che per la loro deperibilità debbono comunque raggiungere quotidianamente luoghi di commercio o di trasformazione;

a) latte, escluso quello a lunga conservazione;
b) carni fresche e prodotti della pesca freschi;
c) ortaggi e frutta freschi.

Gli autoveicoli trasportanti i prodotti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di m 0,50 di base e m 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola - altezza m 0,20 — fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Per i veicoli adibiti al trasporto delle merci deperibili per le quali è ammessa la circolazione in deroga, non è consentita l'effettuazione dei percorsi a vuoto.

Possono essere esclusi dal divieto di cui alla presente circolare, con provvedimento specifico e motivato del Prefetto della provincia di partenza, i veicoli che trasportino merci per casi di assoluta necessità ed urgenza. Le deroghe dovranno essere richieste in tempo utile alle Prefetture della provincia di partenza le quali potranno, accertare la reale rispondenza ai requisiti di cui sopra, rilasciare l'autorizzazione con la precisa specificazione della località di partenza e di destinazione, nonché dei percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico.

Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione in deroga al calendario potrà essere presentata alla Prefettura della provincia di partenza o di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci. Per la concessione delle autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta (autoporti), site in prossimità della frontiera.

Il trasporto delle merci pericolose è vietato comunque nei giorni sopra riportati, indipendentemente dal peso massimo complessivo del veicolo.

3. Per i veicoli e trasporti definiti eccezionali ai sensi delle vigenti disposizioni, il calendario dei divieti di circolazione sopra riportato è integrato con i seguenti ulteriori periodi:

dal 7 giugno 15 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

Dagli anzidetti divieti sono esclusi gli autoveicoli:

del servizio RAI-TV;
delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana»;
adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza;
appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni purché contrassegnati con l'emblema «PT» (lettere nere su disco giallo);
militari e delle forze di polizia;
che trasportino esclusivamente materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di interesse pubblico;
che trasportino esclusivamente carburanti e combustibili destinati alla distribuzione ed al consumo.

Anche in tali casi le Prefetture potranno consentire deroghe purché vi sia l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, e solo per motivate e documentate gravi ed indifferibili esigenze.

Nelle richieste di deroga, da inoltrare in tempo utile, dovrà essere indicato il percorso che si intende seguire; ove questo attraversi il territorio di più province, sarà sufficiente l'autorizzazione della sola Prefettura di partenza.

Nelle autorizzazioni in deroga dovrà essere riportato il preciso percorso consentito.

4. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 3, primo comma del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, le direttive contenute nella presente circolare e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare.

Il Ministro: PRANDINI

90A5462

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato

Si comunica che il giorno 27 dicembre 1990 verrà pubblicata una edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 1ª serie speciale Corte costituzionale.

90A5474

MINISTERO DEL TESORO

N. 244

Corso dei cambi del 14 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1117,350	1117.350	1117,40	1117.350	1117,350	1117.350	1117.500	1117.350	1117,350	1117.35
E.C.U.	1547.150	1547,150	1547 —	1547,150	1547,150	1547,150	1547,300	1547.150	1547.150	1547,15
Marco tedesco	754.270	754.270	754,25	754.270	754,270	754,270	754,220	754.270	754,270	754.27
Franco francese	221.880	221.880	222,40	221,880	221,880	221,880	221,960	221.880	221.880	221.88
Lira sterlina	2169.900	2169,900	2168 —	2169,900	2169,900	2169.900	2170,130	2169,900	2169.900	2169,90
Fiorino olandese	668.670	668.670	668,50	668,670	668,670	668,670	668,610	668,670	668.670	668,57
Franco belga	36.395	36.395	36,395	36,395	36,395	36.395	36,395	36.395	36,395	36.39
Peseta spagnola	11.843	11,843	11.86	11,843	11,843	11.843	11,845	11.843	11.843	11.84
Corona danese	195.840	195.840	196 —	195.840	195.840	195,840	195,770	195,840	195.840	195.84
Lira irlandese	2007.500	2007,500	2006 —	2007,500	2007.500	2007.500	2007,500	2007,500	2007.500	—
Dracma greca	7.270	7,270	7,26	7,270	7,270	7.270	7.250	7.270	7.270	—
Escudo portoghese	8.538	8.538	8,52	8.538	8,538	8.538	8,537	8,538	8.538	8.53
Dollaro canadese	963.750	963,750	963 —	963,750	963,750	963,750	963.800	963.750	963,750	963.75
Yen giapponese	8.454	8.454	8,44	8,454	8,454	8.454	8,454	8.454	8.454	8.45
Franco svizzero	881 —	881 —	880.50	881 —	881 —	881 —	881,300	881 —	881 —	881 —
Scellino austriaco	107,216	107,216	107,10	107,216	107,216	107,216	107.210	107.216	107.216	107.21
Corona norvegese	192.160	192.160	192,25	192,160	192.160	192.160	192,250	192.160	192,160	192.16
Corona svedese	200.350	200,350	200 —	200,350	200.350	200,350	200,370	200.350	200.350	200.35
Marco finlandese	312,490	312,490	312,50	312,490	312,490	312.490	312,550	312.490	312.490	—
Dollaro australiano	856.600	856,600	854 —	856.600	856.600	856.600	856.600	856.600	856.600	856.60

Media dei titoli del 14 dicembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,350
» 10% » » 1977-92	101,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,490
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,500
» » » 22- 6-1987/91	95,925
» » » 18- 3-1987/94	81,050
» » » 21- 4-1987/94	80,875
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96.	94,875
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,075
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,150
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,675
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » ». 8,50% 19-. 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2.5% 1983/93	92.600
» » » Ind. 18-12-1985/90	99.975
» » » » 1- 1-1984/91	99.875
» » » » 17- 1-1986/91	99.850
» » » » 1- 2-1984/91	99.975
» » » » 18- 2-1986/91	99.850
» » » » 1- 3-1984/91	99.875
» » » » 18- 3-1986/91	99.825
» » » » 1- 4-1984/91	100.025
» » » » 1- 5-1984/91	100.050
» » » » 1- 6-1984/91	100.075
» » » » 1- 7-1984/91	99.975
» » » » 1- 8-1984/91	100.025
» » » » 1- 9-1984/91	100
» » » » 1-10-1984/91	100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,025
» » » »	1-12-1984/91	100,050
» » » »	1- 1-1985/92	100,225
» » » »	1- 2-1985/92	100,075
» » » »	18- 4-1986/92	99,925
» » » »	19- 5-1986/92	100 —
» » » »	20- 7-1987/92	99,750
» » » »	19- 8-1987/92	100 —
» » » »	1-11-1987/92	99,950
» » » »	1-12-1987/92	100,075
» » » »	1- 1-1988/93	99,575
» » » »	1- 2-1988/93	99,600
» » » »	1- 3-1988/93	99,525
» » » »	1- 4-1988/93	99,725
» » » »	1- 5-1988/93	100,075
» » » »	1- 6-1988/93	100,375
» » » »	18- 6-1986/93	99,150
» » » »	1- 7-1988/93	100,175
» » » »	17- 7-1986/93	99,175
» » » »	1- 8-1988/93	100,100
» » » »	19- 8-1986/93	98,625
» » » »	1- 9-1988/93	99,775
» » » »	18- 9-1986/93	98,775
» » » »	1-10-1988/93	99,625
» » » »	20-10-1986/93	98,525
» » » »	1-11-1988/93	100,100
» » » »	18-11-1986/93	99,425
» » » »	19-12-1986/93	99,975
» » » »	1- 1-1989/94	99,475
» » » »	1- 2-1989/94	99,500
» » » »	1- 3-1989/94	99,300
» » » »	15- 3-1989/94	99,275
» » » »	1- 4-1989/94	99,100
» » » »	1- 9-1988/94	98,475
» » » »	1-10-1987/94	98,650
» » » »	1-11-1988/94	98,350
» » » »	1- 1-1990/95	98,350
» » » »	1- 2-1985/95	99,350
» » » »	1- 3-1985/95	98,600
» » » »	1- 3-1990/95	97,875
» » » »	1- 4-1985/95	97,200
» » » »	1- 5-1985/95	97,125
» » » »	1- 5-1990/95	97,800
» » » »	1- 6-1985/95	97,375
» » » »	1- 7-1985/95	98,025
» » » »	1- 8-1985/95	97,575
» » » »	1- 9-1985/95	96,975
» » » »	1-10-1985/95	97,650
» » » »	1-11-1985/95	97,750
» » » »	1-12-1985/95	98,125
» » » »	1- 1-1986/96	98 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,125
» » » »	1- 2-1986/96	98,125
» » » »	1- 3-1986/96	98,075
» » » »	1- 4-1986/96	98,975
» » » »	1- 5-1986/96	97,875
» » » »	1- 6-1986/96	98,150
» » » »	1- 7-1986/96	97,875
» » » »	1- 8-1986/96	97,375
» » » »	1- 9-1986/96	97,225
» » » »	1-10-1986/96	95,400
» » » »	1-11-1986/96	95,825
» » » »	1-12-1986/96	96,950
» » » »	1- 1-1987/97	95,875
» » » »	1- 2-1987/97	95,825
» » » »	18- 2-1987/97	95,675
» » » »	1- 3-1987/97	95,725
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,550
» » » »	1- 5-1987/97	95,650
» » » »	1- 6-1987/97	95,875
» » » »	1- 7-1987/97	95,675
» » » »	1- 8-1987/97	95,475
» » » »	1- 9-1987/97	96,400

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,100
» » »	11,50%	1-11-1991	98,800
» » »	11,50%	21-12-1991	98,825
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,350
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,025
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,050
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,850
» » »	12,50%	17- 3-1992	98,150
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,575
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,225
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,075
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,500
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,500
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,150
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,175
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,975
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,450
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,125
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,975
» » »	12,50%	1-10-1992	98,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,350
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,025
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,625
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,525
» » »	12,50%	1-10-1993	97,400
» » »	12,50%	1-11-1993	97,475
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,675
» » »	12,50%	17-11-1993	97,925
» » »	12,50%	1-12-1993	98 —
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,675
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,325
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,150
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,125

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,625
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,075
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,875
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,750
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,875
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,475
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,675
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,150
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,600
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,325
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,125
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,125
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,250
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	97,450
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,625
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M14120

N. 245

Corso dei cambi del 17 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1123,100	1123,100	1123,30	1123,100	1123,100	1123.100	1123,400	1123.100	1123,100	1123.10
E.C.U.	1548,850	1548.850	1551 —	1548.850	1548.850	1548.850	1548,500	1548.850	1548,850	1548.85
Marco tedesco	755,200	755.200	755,50	755.200	755,200	755.200	755,100	755.200	755,200	755.20
Franco francese	222.040	222.040	222.29	222,040	222,040	222.040	221,990	222,040	222.040	222.04
Lira sterlina	2170,800	2170,800	2172 —	2170.800	2170,800	2170,800	2170,700	2170.800	2170.800	2170.80
Fiorino olandese	669.500	669,500	670 —	669.500	669,500	669.500	669,500	669.500	.669,500	669.50
Franco belga	36.463	36.463	36.445	36,463	36,463	36.463	36,465	36.463	36.463	36,46
Peseta spagnola	11.843	11.843	11.88	11,843	11,843	11.843	11,835	11,843	11,843	11.84
Corona danese	195.900	195.900	195.50	195.900	195,900	195.900	195,770	195,900	195,900	195.90
Lira irlandese	2009.900	2009,900	2010 —	2009.900	2009.900	2009,900	2009,600	2009,900	2009,900	—
Dracma greca	7.241	7,241	7.23	7.241	7.241	7.241	7,250	7.241	7,241	—
Escudo portoghese	8.550	8.550	8.54	8.550	8,550	8.550	8,538	8.550	8,550	8.55
Dollaro canadese	971 —	971 —	971 —	971 -	971 —	971 —	970,100	971 —	971 —	971 —
Yen giapponese	8,433	8,433	8,44	8.433	8,433	8,433	8,434	8,433	8,433	8.43
Franco svizzero	881:940	881,940	881.50	881:940	881;940	881,940	881,800	881,940	881;940	881.94
Scellino austriaco	107,362	107.362	107.20	107,362	107.362	107.362	107,350	107,362	107,362	107,36
Corona norvegese	192,560	192.560	192.25	192.560	192,560	192,560	192,510	192.560	192.560	192.56
Corona svedese	200,580	200,580	200,50	200,580	200,580	200,580	200,570	200,580	200,580	200.58
Marco finlandese	312,380	312;380	312,50	312,380	312,380	312,380	312,250	312.380	312,380	—
Dollaro australiano.	859,700	859,700	859 —	859,700	859,700	859,700	859;800	859,700	859,700	859.70

Media dei titoli del 17 dicembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79.950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,350
» 10% » » 1977-92.	101,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,490
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,525
» » » 22- 6-1987/91	95,875
» » » 18- 3-1987/94	80,925
» » » 21- 4-1987/94	80,575
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	95,075
Certificati di credito del Tesoro 13.25% 1- 1-1986/91	100,075
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,375
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,100
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	92;675
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92.600
» » » Ind. 18-12-1985/90	99;975
» » » » 1- 1-1984/91	99,825
» » » » 17- 1-1986/91	99,850
» » » » 1- 2-1984/91	99,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,825
» » » » 1- 3-1984/91	99;850
» » » » 18- 3-1986/91	99,775
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	100,025
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	100 —
» » » » 1- 9-1984/91	99,975
» » » » 1-10-1984/91	99,975

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1-11-1984/91	100,025
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,100
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,125
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,100
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,950
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,075
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,725
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100 —
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,975
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,100
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,575
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,600
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,500
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,725
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,225
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,100
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,275
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,050
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,725
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,800
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,550
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,625
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,500
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,125
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,350
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,250
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,475
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,450
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,300
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,225
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,975
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,475
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,650
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,325
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,250
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,350
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,550
»	»	»	»	1- 3-1990/95	97,875
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,175
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,050
»	»	»	»	1- 5-1990/95	97,800
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,300
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,050
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,525
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,850
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,475
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,700
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,825
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,025
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,350
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,175
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,300
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,575
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,900
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,725
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,650
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,575
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,600
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1987/97	95,450
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,650
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,775
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,550
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,425
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,400

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,125
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,800
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,875
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,350
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97 —
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	97,950
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,850
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,150
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,575
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,550
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,050
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,225
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,050
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,400
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,475
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,150
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99 —
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,900
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,450
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,950
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,275
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,975
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,500
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,450
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,500
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,675
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,875
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,325
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,275
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,175
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,125

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,475
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,125
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97,125
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	96,600
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,750
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,850
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,925
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,125
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,275
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,425
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,075
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,250
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,750
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	93 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,225
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,650
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	91,625
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,800
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,375
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,150
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,225
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	96,875
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,525
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100,850
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	95,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M17120

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000